



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"



Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
Tel. 090/3695987
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

CIRCOLARE n. 233

Messina 06/04/2022

I.C. "S. MARGHERITA" Messina
Prot. 0003127 del 06/04/2022
VII (Uscita)

Al personale Scolastico
Agli Studenti e alle Famiglie
Al Personale incaricato alla verifica del Green Pass

Al DSGA
Agli ATTI
Al Sito web dell'Istituto

E pc

Al Medico competente di istituto
Dott.ssa Chiara Costa

Al RSPP di istituto
Ing. Maria Muscarà

Al RLS di Istituto
Ins. Domenica Previti

Oggetto: PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prosecuzione, nell'A.S. 2021-22, delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

VISTO	il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'istruzione 06 agosto 2021, n. 257, di adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
VISTO	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19-trasmesso con nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 900 del 18/08/2021;
VISTO	il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021;
VISTO	il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
VISTO	il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
VISTO	il D.M. 82 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto "Adozione Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19";
VISTA	la nota M.I. n. 461 del 01/04/2022 recante "Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare dall' 01/04/2022"
VISTA	la nota M.I. n. 695 del 05/04/2022 recante "Impiego delle certificazioni verdi (green pass base) - Chiarimenti"
VISTE	le proprie Circolari n. 170 prot. n. 7754 del 27/08/2021 e n. 8 prot. 8160 dell'11/09/2021 contenenti misure organizzative e protettive del rischio da covid-19 per tutta la comunità scolastica;
SENTITO	il RSPP di istituto;
RICHIAMATA	la propria circolare n. 226 "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e trasmissione Circolare Ministeriale n. 410/29-03-2022", pubblicata in data 31/03/2022;
RITENUTO NECESSARIO	aggiornare le indicazioni fornite precedentemente alla luce del mutato quadro normativo, per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza;
PREMESSO	che le misure saranno analizzate e adeguate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica;

PROMOSSE

le necessarie azioni di informazione/formazione di personale, studenti e famiglie;

adotta il seguente

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

relativo a specifiche misure organizzative per la prosecuzione delle attività scolastiche, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19 fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, secondo quanto previsto nei Documenti di cui in premessa. Tali misure dovranno essere applicate da parte di tutti con serietà, massima attenzione e rigore, per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza.

Art. 1 - Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l'a. s. 2021-2022

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività educative e didattiche si svolgono in presenza.

È possibile, tuttavia, ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola "su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata".

Art. 2 - Segnalazione di "soggetti fragili"

La presenza di "soggetti fragili", esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID19, viene gestita ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui un alunno sia affetto da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è fatto obbligo alla famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. In tal caso è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, attraverso il medico competente, espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le richieste verranno trattate con le modalità previste per la tutela dei dati sensibili contenute nel Regolamento GDPR 679/2016 e dal combinato disposto del D. lgs. 196/2003 e del D. lgs. 101/2018.

Art. 3 - Obbligo vaccinale del personale scolastico

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Tale obbligo continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Riguardo al personale docente ed educativo, il DL 24/2022 prevede che *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*. *Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*. *“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”*.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato decreto.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Il Dirigente Scolastico ed il personale ATA, non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Art. 4 - Misure di sicurezza

A scuola è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; in particolare, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 dovranno continuare ad applicarsi le seguenti misure:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- d) durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento di almeno un metro;

e) osservare le regole di igiene delle mani con l'utilizzo di gel igienizzante e lavaggio frequente delle mani;
f) per il personale impegnato con studenti con disabilità, si può prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno o dal medico. A tutta la comunità scolastica è richiesta collaborazione attiva e attenzione alle iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola.

Art. 5 – Informazione/formazione

Viene garantita a tutta la comunità scolastica l'opportuna sensibilizzazione, informazione e formazione sulle procedure, sugli accorgimenti organizzativi e sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, di cui al presente disciplinare interno.

I docenti avranno cura di predisporre momenti di informazione degli alunni sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle misure da adottare per far sì che continuino ad essere rispettosi dei distanziamenti e delle regole di cui al presente disciplinare e al fine di valorizzare i comportamenti adeguati e conformi e incentivarne l'imitazione.

Art. 6 - Limitazione accesso visitatori e genitori e divieto di sostare negli spazi comuni

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, utilizzare la mascherina chirurgica e fare uso del gel disinfettante per mani a disposizione presso tutti i "punti di sanificazione" per contrastare la diffusione del Covid-19.

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, prevedendo una ventilazione adeguata dei locali. I visitatori ammessi in caso di necessità e previa prenotazione e appuntamento e devono sottostare a tutte le regole previste nel presente disciplinare interno per la prevenzione del contagio.

Per la comunicazione scuola-famiglia si ricorre alla comunicazione a distanza, attraverso gli strumenti digitali disponibili, registro elettronico; in casi eccezionali di necessità di colloqui scuola-famiglia in presenza, le relative modalità verranno concordate tramite mail o telefonicamente. Deve altresì essere ridotta al minimo la presenza di alunni e/o genitori o loro delegati di fronte agli accessi della scuola.

Fino al 30 aprile, salvo proroga, è fatto obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base a chiunque acceda alla struttura (docenti, personale ATA, genitori, visitatori, ...). Tale obbligo non è attualmente previsto per gli studenti.

Art. 7 - Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive le piattaforme dedicate e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; tale controllo è affidato al personale ATA all'uopo incaricato.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Art. 8 - Compiti Referenti scolastici per COVID-19

All'interno della Commissione COVID- 19 sono stati individuati e adeguatamente formati sulle procedure da seguire il referente scolastico per COVID-19, coadiuvati dal DSGA e dai responsabili di plesso. Sono stati altresì identificati i sostituti dei referenti e dei preposti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza. I referenti, coadiuvati dalla struttura di cui sopra, ovvero il TEAM COVID, hanno il compito di

segnalare al DdP le situazioni anomale per eccesso di assenze, previa comunicazione dei docenti coordinatori di classe; collaborare al contact tracing interfacciandosi con ASP, DdP e personale scolastico e tenere i contatti con le famiglie.

Art. 9 - Gestione dei casi POSITIVI al COVID-19

Dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; inoltre, al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<u>In assenza e fino a tre casi di positività</u>	<u>In presenza di almeno quattro casi di positività</u>
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Art. 10 – Disposizioni per il rientro in presenza

La riammissione in classe degli alunni guariti dal Covid sarà subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nei casi di assenza non legata a Covid 19, il rientro a scuola sarà subordinato all'esibizione del certificato medico rilasciato dal PLS o MMG se si superano:

- giorni 03 di assenza per gli alunni di scuola dell'Infanzia
- giorni 10 di assenza per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado

continuativi (inclusi nel calcolo anche i Sabati e le Domeniche), come previsto dalla vigente Legislazione Regionale in materia di assenze scolastiche, Normativa che **NON** è stata abrogata.

Art. 11 - Somministrazione dei pasti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole anche in occasione della somministrazione dei pasti impongono l'uso della mascherina.

Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Art. 12-Indicazioni per le attività di educazione fisica

Le attività motorie e sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. In ogni caso, bisognerà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

Art. 13-Indicazioni per le attività nei laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale ausiliario.

Art. 14- Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Il DSGA è tenuto in base alla Direttiva ricevuta dal Dirigente a redigere un protocollo di scuola per le pulizie e a supervisionare e documentare le attività di pulizia attraverso un registro regolarmente aggiornato, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. E' data disposizione al personale ATA di assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti aree comuni, superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano), aule, attrezzature, servizi igienici, ambienti e postazioni di lavoro, laboratori, secondo un cronoprogramma e un mansionario definiti da DSGA.

Le operazioni di pulizia devono essere compiute utilizzando materiale detergente all'uopo acquistato. E' fatto obbligo a tutto il personale docente e ATA di garantire aerazione frequente e adeguata di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. L'utilizzo dei laboratori è regolamentato con apposito orario interno e le superfici verranno igienizzate dal personale incaricato al termine di ogni singola attività.

A fine giornata, dopo l'attenta e scrupolosa pulizia routinaria, devono essere attivate le macchine sanificatrici in dotazione ad ogni plesso scolastico.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si forniscono le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;

- viene incaricata la DSGA a organizzare le operazioni di sanificazione straordinaria.

Art. 15 - Modalità di ingresso e uscita

Ingressi e uscite sono scaglionati e, ove possibile, differenziati, utilizzando accessi alternativi, così come previsto nel protocollo di sicurezza. Alunni, insegnanti e personale scolastico sono tenuti a rispettare le regole per evitare assembramenti, rispettando le regole del distanziamento fisico.

I responsabili di plesso, il personale ATA e i docenti assicureranno il rispetto delle suddette modalità di ingresso e di uscita degli studenti.

Art. 16 - Disposizioni per la convivenza all'interno delle classi

Permane il divieto per gli alunni di scambiarsi libri o altro, compresi cibo o bevande.

Art. 17 - Regole per l'intervallo e utilizzo dei servizi igienici

L'intervallo può svolgersi o all'interno dell'aula nel rispetto di tutte le regole di igiene e sicurezza, o all'esterno, se le condizioni atmosferiche lo consentono.

Art. 18 - Utilizzo delle aule dedicate al personale docente

L'utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale e richiamate nel presente provvedimento. Rispetto alla numerosità dei docenti deve essere rispettato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 19- Supporto psicologico

La scuola attiva un supporto di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta e altre forme di disagio adolescenziale.

Art. 20- Integrazione del documento di valutazione rischi

Con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, si procede alla Integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., non soltanto per la parte del rischio biologico, ma anche per l'eventualità di evacuazione della scuola.

Art. 21 - Attuazione del disciplinare interno anti Covid-19

L'intera comunità scolastica è tenuta ad assicurare puntuale attuazione del presente protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola e a vigilare di conseguenza.

Si confida nella corresponsabilità e collaborazione attiva di famiglie, personale e alunni che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

Il presente disciplinare potrà essere oggetto di variazioni ed integrazioni in ragione di ulteriori modifiche del quadro normativo e in correlazione con l'andamento dell'epidemia.

Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto, diffuso a tutta la comunità scolastica e condiviso anche con le rappresentanze sindacali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Fulvia Ferlito
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993